

## B

### **Regolamento del Consiglio nazionale (RCN)**

*Progetto*

#### **(Diritto parlamentare. Diverse modifiche)**

#### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio nazionale,*

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del 21 febbraio 2008<sup>1</sup>;  
visto il parere del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,

*decreta:*

#### I

Il Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2003<sup>3</sup> è modificato come segue:

*Art. 15 cpv. 1a (nuovo), 1 lett. a e a<sup>bis</sup> (nuova), 2*

*Minoranza I (Fluri, Gross, Heim, Huber, Hiltbold, Hodgers, Marra, Schelbert, Stöckli, Tschümperlin, Zisyadis)*

<sup>1</sup> I seggi seguenti sono ripartiti fra i gruppi parlamentari in applicazione analogica degli articoli 40 e 41 della legge federale del 17 dicembre 1976<sup>4</sup> sui diritti politici:

- a. numero complessivo dei seggi nelle commissioni permanenti di cui all'articolo 10 numeri 1–11;
- a<sup>bis</sup>. seggi in singole altre commissioni;

#### <sup>2</sup> *Abrogato*

*Minoranza II (Hodgers, Gross, Heim, Marra, Schelbert, Stöckli, Tschümperlin, Zisyadis)*

<sup>1a</sup> Ogni deputato ha diritto a un seggio in una delle commissioni permanenti di cui all'articolo 10 numeri 1–11.

<sup>1</sup> I seggi seguenti sono ripartiti fra i gruppi parlamentari in applicazione analogica degli articoli 40 e 41 della legge federale del 17 dicembre 1976<sup>5</sup> sui diritti politici:

1 FF 2008 1583  
2 FF 2008 ...  
3 RS 171.13  
4 RS 161.1  
5 RS 161.1

a. numero complessivo dei seggi nelle commissioni permanenti di cui all'articolo 10 numeri 1–11 dopo deduzione di 200 seggi;

abis. seggi in singole altre commissioni;

<sup>2</sup> *Abrogato*

*Art. 17 cpv. 5 (nuovo)*

<sup>5</sup> Un rinnovo integrale straordinario delle commissioni per il resto del mandato ha luogo se:

a. per una modifica del numero dei membri di un gruppo parlamentare, questo gruppo è sovrarappresentato o sottorappresentato di oltre un membro in una delle commissioni permanenti di cui all'articolo 10;

b. è costituito un nuovo gruppo parlamentare.

*Art. 28, rubrica, cpv. 1 e 2*

Trattazione nella Camera; disposizioni generali

<sup>1</sup> Almeno otto ore di ogni sessione ordinaria sono dedicate all'esame preliminare delle iniziative parlamentari e alla trattazione degli interventi parlamentari. A tal fine sono riservati in primo luogo il pomeriggio e la sera del lunedì della seconda e della terza settimana, dopo l'ora delle domande. Se, eccezionalmente, possono essere dedicate alla trattazione meno di otto ore di una sessione, il tempo è recuperato nella sessione successiva.

<sup>2</sup> Gli interventi di singoli deputati o di gruppi parlamentari che concernono lo stesso o un analogo oggetto sono trattati nell'ordine in cui sono stati presentati, a meno che non siano trattati con priorità.

*Art. 28a (nuovo)* Trattazione delle mozioni e dei postulati nella Camera

<sup>1</sup> Le mozioni accolte dall'altra Camera e le mozioni e i postulati di commissione sono trattati definitivamente al più tardi nella seconda sessione ordinaria rispettivamente dopo il loro accoglimento e la loro presentazione.

<sup>2</sup> La Camera tratta in procedura scritta (art. 49) la mozione e il postulato di un deputato o di un gruppo parlamentare che non ha trattato definitivamente entro due anni dalla presentazione. L'articolo 46 capoverso 4 non è applicabile.

*Art. 28b (nuovo)* Esame preliminare delle iniziative parlamentari nella Camera

<sup>1</sup> La Commissione alla quale è stata assegnata per esame preliminare l'iniziativa parlamentare di un deputato o di un gruppo parlamentare decide entro un anno dall'assegnazione se dare seguito all'iniziativa o se proporre alla Camera di non darle seguito.

<sup>2</sup> Se la Commissione propone di dare seguito a un'iniziativa parlamentare, la Camera la esamina al più tardi nella seconda sessione ordinaria dopo la presentazione della proposta della Commissione.

<sup>3</sup> Se il Consiglio degli Stati dà seguito a un'iniziativa parlamentare, la Camera la esamina al più tardi nella seconda sessione ordinaria dopo la decisione del Consiglio degli Stati.

<sup>4</sup> Se la Commissione propone di non dare seguito a un'iniziativa parlamentare e se l'iniziativa non è stata trattata definitivamente entro due anni dalla presentazione, la Camera la esamina in procedura scritta. L'articolo 46 capoverso 4 non è applicabile.

*Art. 30 cpv. 2, primo periodo*

<sup>2</sup> La dichiarazione d'urgenza compete all'Ufficio per le interpellanze, salvo decisione contraria della Camera, e al presidente della Camera per le interrogazioni. ...

*Introdurre nella Sezione 3*

*Art. 33d (nuovo) Sessioni*

<sup>1</sup> Di norma, la Camera si riunisce:

- a. gli stessi giorni del Consiglio degli Stati, nelle quattro sessioni ordinarie di tre settimane dell'Assemblea federale;
- b. tra la sessione ordinaria primaverile e quella estiva, in una sessione speciale di al massimo una settimana, a condizione che un numero sufficiente di oggetti sia pronto per essere trattato.

<sup>2</sup> È fatta salva la convocazione di altre sessioni speciali e di sessioni straordinarie (art. 2 della legge del 13 dicembre 2002<sup>6</sup> sul Parlamento).

*Art. 34 Orari*

<sup>1</sup> Di norma, la Camera si riunisce:

- a. il lunedì: dalle 14.30 alle 19.00 nella prima settimana della sessione; dalle 14.30 alle 22.00 nella seconda e terza settimana della sessione;
- b. il martedì: dalle 8.15 alle 13.00; il martedì pomeriggio è riservato alle sedute dei gruppi parlamentari;
- c. il mercoledì: dalle 8.15 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00;
- d. il giovedì: dalle 8.15 alle 13.00, e, nell'ultima settimana della sessione, dalle 15.00 alle 19.00;
- e. il venerdì dell'ultima settimana della sessione: dalle 8.15 alle 11.00.

<sup>2</sup> Vengono indette altre sedute serali (dalle 19.00 alle 22.00) quando l'entità e l'urgenza degli affari lo richiedano.

*Art. 46 cpv. 1 numeri IIIa e IIIb*

<sup>1</sup> Gli oggetti in deliberazione sono discussi in una delle seguenti forme:

IIIa: dibattito dei gruppi

IIIb: dibattito dei gruppi ridotto

*Art. 47*                    Dibattito organizzato

*Maggioranza*

<sup>1</sup> Nel dibattito organizzato, è definito un tempo di parola complessivo per la trattazione di un oggetto in deliberazione, di più oggetti in deliberazione concernenti un argomento analogo o di una parte di un oggetto (dibattito di entrata in materia, deliberazione di dettaglio).

<sup>2</sup> Il presidente ripartisce adeguatamente il tempo di parola complessivo tra i relatori, il rappresentante del Consiglio federale e i gruppi parlamentari.

<sup>3</sup> Per la deliberazione di dettaglio svolta nell'ambito di un dibattito organizzato, ogni gruppo dispone di un tempo di parola di almeno 15 minuti.

<sup>4</sup> I gruppi comunicano tempestivamente come intendono ripartire tra i loro membri il tempo di parola che loro spetta. Il tempo di parola utilizzato da singoli deputati per difendere proposte o interventi è computato nel tempo del rispettivo gruppo di appartenenza.

<sup>5</sup> Ai deputati che non fanno parte di nessun gruppo è messa a disposizione una congrua parte del tempo di parola complessivo.

*Minoranza (Heim, Beck, Engelberger, Fluri, Hämmerle, Hubmann, Müller Philipp, Roth-Bernasconi, Stöckli)*

*Come la maggioranza, eccetto:*

<sup>3</sup> Per la deliberazione di dettaglio svolta nel quadro di un dibattito organizzato, è definito per i gruppi e ripartito adeguatamente tra loro un tempo di parola complessivo. Ogni gruppo dispone di un tempo di parola di almeno 15 minuti. Ai relatori delle commissioni e al rappresentante del Consiglio federale si applica l'articolo 44 capoverso 2.

*Art. 48, rubrica, cpv. 1 e 2<sup>bis</sup> (nuovo)*

Dibattito dei gruppi e dibattito breve

<sup>1</sup> Nel dibattito dei gruppi hanno diritto di parola soltanto i portavoce dei gruppi parlamentari e i proponenti. Nel dibattito dei gruppi ridotto il tempo di parola previsto per il dibattito di entrata in materia dall'articolo 44 è dimezzato, eccezion fatta per il tempo di parola assegnato agli altri oratori di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettera d.

<sup>2<sup>bis</sup></sup> Nel dibattito breve su mozioni e postulati di singoli deputati o di gruppi, ha diritto di parola il primo deputato che ha proposto la reiezione dell'intervento.

*Art. 57 cpv. 3 e 5*

<sup>3</sup> Il risultato è pubblicato sotto forma di elenco nominativo.

<sup>5</sup> *Abrogato*

II

*Disposizioni transitorie della modifica del ...*

### **1. Disposizione transitoria dell'articolo 15**

*Minoranza I (Fluri, Gross, Heim, Huber, Hiltbold, Hodgers, Marra, Schelbert, Stöckli, Tschümperlin, Zisyadis)*

Al gruppo parlamentare che, conformemente all'articolo 15 capoverso 1 lettera a, ha diritto a seggi supplementari nelle commissioni è assegnato, al momento dell'entrata in vigore della modifica del ..., il corrispondente numero di seggi per il resto del mandato.

*Minoranza II (Hodgers, Gross, Heim, Marra, Schelbert, Stöckli, Tschümperlin, Zisyadis)*

<sup>1</sup> Il deputato che non fa parte di nessuna commissione ha diritto, al momento dell'entrata in vigore della modifica del ..., a un seggio in una commissione per il resto del mandato.

<sup>2</sup> Al gruppo parlamentare che, conformemente all'articolo 15 capoverso 1 lettera a, ha diritto a seggi supplementari nelle commissioni è assegnato, al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... il corrispondente numero di seggi per il resto del mandato.

### **2. Disposizione transitoria degli articoli 28a e 28b**

Gli articoli 28a e 28b si applicano alle iniziative parlamentari, alle mozioni e ai postulati non ancora presentati al momento dell'entrata in vigore della modifica del ...

III

*Entrata in vigore*

La presente modifica entra in vigore contemporaneamente alla modifica del ...<sup>7</sup> della legge del 13 dicembre 2002<sup>8</sup> sul Parlamento.

<sup>7</sup> FF 2008 1629

<sup>8</sup> RS 171.10

